

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Agricoltura)

55° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1975

Presidenza del Presidente COLLESELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Modifica dell'articolo 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, per quanto concerne l'ammontare del deposito per la richiesta della analisi di revisione » (1894):

PRESIDENTE	Pag. 755, 756, 758 e <i>passim</i>
ARTIOLI	757, 759
DEL PACE	756
LOBIANCO, <i>sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	758, 759
MAZZOLI	756
PISTOLESE	757, 759
TIRIOLO, <i>relatore alla Commissione</i>	755, 758, 759

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

CASSARINO, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, per quanto concerne l'ammontare del deposito per la richiesta della analisi di revisione » (1894)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, per quanto concerne l'ammontare del deposito per la richiesta della analisi di revisione ».

Prego il senatore Tiriolo di voler riferire alla Commissione sul disegno di legge.

TIRIOLO, *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, nella mia esposizione sarò brevissimo in quanto il disegno di legge

9^a COMMISSIONE

55° RESOCONTO STEN. (25 febbraio 1975)

in esame è di una grande semplicità: con la modifica dell'articolo 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, infatti, si tende semplicemente ad adeguare al mutato valore della moneta il deposito cauzionale, prescritto dalle norme concernenti la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario, nell'ipotesi di richiesta di revisione delle analisi.

In sostanza, l'ultimo comma del suddetto articolo viene modificato nel senso che il deposito da effettuarsi nella cassa erariale, in ragione di lire 10.000, viene ora elevato a lire 50.000; ciò, evidentemente, anche allo scopo di scoraggiare istanze di revisione delle analisi che non siano adeguatamente giustificate. Niente di più logico, dunque, in considerazione del mutato valore della moneta dal 1925 ai giorni nostri.

Mi dichiaro pertanto favorevole al disegno di legge in esame ed invito la Commissione a fare altrettanto.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Tiriolo e dichiaro aperta la discussione generale.

D E L P A C E . Sono perfettamente d'accordo con il senatore Tiriolo nel dire che questo disegno di legge è quanto mai semplice e, aggiungo io, quanto mai inutile.

Più volte il Governo è stato sollecitato a prendere una posizione decisa rispetto al grave problema della repressione delle frodi in materia agricola ed alimentare, ma, come spesso volte avviene, invece di predisporre un provvedimento per riordinare tutto il servizio, si è limitato alla modifica di cui trattasi che, ripeto, è del tutto irrilevante.

In materia di repressione delle frodi alimentari, infatti, la confusione è grande: troppi enti ed uffici sono impegnati nello stesso settore, per cui i risultati sono contraddittori o inefficaci. Un coordinamento tra i vari servizi sarebbe dunque quanto mai necessario e, a nostro avviso, tutta la materia dovrebbe essere affidata alle Regioni ed agli enti locali.

L'aumento del deposito cauzionale da 10.000 a 50.000 lire, come ha giustamente

detto l'onorevole relatore, servirà a scoraggiare istanze di revisione delle analisi che non siano adeguatamente giustificate ma, domando io, crede il Governo che questo servirà effettivamente a scoraggiare i grandi industriali con giri di interessi di centinaia di milioni? Per costoro, che il deposito cauzionale sia di 10.000 o di 50.000 lire non cambia proprio nulla; per cui, alla fine, chi risulterà effettivamente colpito sarà solo il piccolo imprenditore, il piccolo industriale o il piccolo commerciante.

A mio modo di vedere, altra era la via da seguire: ad esempio, quella dell'inasprimento delle sanzioni, in modo da colpire duramente e seriamente l'evasione alle norme vigenti in materia alimentare, all'origine, impedendo le sofisticazioni.

È dunque utile il disegno di legge predisposto dal Governo? È in grado di risolvere qualcosa? Assolutamente no; l'unica possibilità di successo, ripeto, sta nel coordinamento tra i vari servizi impegnati in questo settore e nell'aumento delle ammende che, giustamente, devono colpire tutti coloro che attentano alla salute della popolazione.

Questa è dunque la riflessione che mi permetto di sottoporre all'attenzione del Governo; in merito alla quale, se possibile, attendo una risposta.

M A Z Z O L I . Signor Presidente, desidero osservare che il disegno di legge in esame non esaurisce, a mio avviso, il problema di una nuova disciplina per il controllo delle frodi alimentari. Naturalmente, comprendo e condivido le osservazioni fatte dal senatore Del Pace sulla necessità di riorganizzare tutto il settore inasprendo le sanzioni, ma ritengo che la presente discussione costituisca, comunque, una utile occasione per richiamare l'attenzione del Governo su un problema che, effettivamente, non può essere troppo dilazionato.

Aggiungo che, in una materia tanto delicata e complessa, l'unica via da seguire è quella dell'iniziativa governativa, e mi permetto dunque anche io di rivolgere al rappresentante del Governo un invito perchè la normativa per la repressione delle frodi venga affrontata ordinatamente. In conside-

razione delle implicazioni tecniche ed amministrative di tale settore, infatti, una iniziativa legislativa a livello parlamentare si dimostrerebbe sicuramente inefficace ed inadeguata.

Premesso tutto ciò, in merito al testo in esame desidero porre all'onorevole relatore ed al rappresentante del Governo una domanda che, forse, può apparire un po' ingenua. È stato detto che l'aumento del deposito cauzionale da 10.000 a 50.000 lire si è reso necessario a seguito della svalutazione della moneta verificatasi dal 1925 ad oggi, ed anche per scoraggiare istanze di revisione delle analisi non adeguatamente giustificate.

Ebbene, volendo considerare qual è stato il corso della svalutazione, per l'appunto, dal 1925 ad oggi, io ritengo che il rapporto non vada da 10 a 50 bensì da 10 a 500. Qual è stato dunque il criterio che ha consigliato questo aumento a 50.000 lire e non, per esempio, a 60.000 lire o 300.000 lire? Le leggi devono infatti seguire una logica, anche in queste disposizioni, altrimenti non hanno significato.

P I S T O L E S E . Anche io ritengo che questo disegno di legge abbia una portata veramente limitata, quasi irrisoria. Se la legge vuole scoraggiare una iniziativa giudiziaria, è da dire che questi depositi non hanno mai sortito effetti concreti, perchè non c'è una proporzione fra importanza del reclamo ed entità del deposito. Si verifica quindi un grosso divario, per cui diventa un fatto pleonastico il deposito, un fatto che non ha importanza concreta. Salvo che la somma non sia notevole; solo in questo caso si può scoraggiare il ricorso in appello.

Il problema è senza dubbio più vasto, e bisogna accelerare il riordinamento della materia. Abbiamo discusso, tempo fa, un provvedimento sulla repressione delle frodi; abbiamo visto quanti enti sono incaricati di procedere a questa repressione, ma, nonostante questo, nessuno vi provvede con concretezza e realtà. Per questa ragione credo che occorra affrontare il problema su vasta scala. Non ricordo perchè quel provvedimento che abbiamo cominciato ad esaminare

sia rimasto accantonato, e anzi colgo l'occasione per sollecitarne l'iter.

Per quanto riguarda questo aumento del deposito da 10.000 a 50.000 lire, trovo che non serve a scoraggiare il ricorso. La cifra non è adeguata, non raggiunge lo scopo. Per questi motivi il gruppo del MSI-Destra nazionale si asterrà dal voto. Non vediamo la utilità e l'importanza del disegno di legge; il problema andrebbe affrontato con diversi argomenti.

A R T I O L I . È stato già detto della inconsistenza del provvedimento, e non voglio soffermarmi oltre su questo aspetto. È chiaro che quello in esame è un provvedimento che colpisce la lattivendola di borgata o l'oste di montagna. Ma il problema è di ben altra natura. Se proprio lo si volesse adottare, questo provvedimento, anche in questi angusti limiti, e gli si volesse dare una qualche efficacia, non si dovrebbe solo esaminare il problema relativo all'aggiornamento monetario. Loro sanno quello che avviene adesso: i piccoli non ricorrono, i grossi vincono il ricorso. Questo è dimostrato: non c'è un ricorso di seconda istanza che un piccolo vinca e che un grosso perda; non ce n'è uno!

Loro sanno che nell'indagine campione, di seconda istanza, possono essere inseriti esperti di parte, i quali costano un'iradiddio. Non c'è nessuno dei poveretti che può mandare un chimico presso l'Istituto superiore di sanità.

Se si vuole fare qualcosa di serio in questo ambito, il discorso non è quello delle cinquantamila lire. La proposta potrebbe essere questa: che il versamento dovrebbe essere quanto meno pari, ad esempio, ad un decimo del minimo dell'ammenda prevista. Allora il discorso cambia. Siccome quando viene prelevato un campione viene indicata la norma di legge o di regolamento che è violata, quella norma stabilisce una penalità, che può essere anche una ammenda. Se il deposito si fa in percentuale — e potrebbe essere un decimo, in rapporto alla penalità prevista da quell'articolo determinato — il discorso cambia. Ma la cifra fissa colpirà solo la lattivendola di borgata.

9ª COMMISSIONE

55° RESOCONTO STEN. (25 febbraio 1975)

In ogni caso, ripeto, bisognerebbe non parlare delle 50.000 lire, ma di una percentuale sulle ammende in rapporto all'entità del reato. E allora vedremo degli spostamenti per la revisione di analisi che costano anche quattro-cinque milioni. Le 50.000 lire fanno ridere, sono la mancia che viene data all'usciera!

Questo provvedimento a noi non piace; lo voterà chi lo vuol votare. Noi ci asteniamo su questa questione. Ma qualora si entrasse nel merito, si prenda un provvedimento più serio. Mi dispiace solo per le firme dei ministri presentatori di questo provvedimento!

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

T I R I O L O , *relatore alla Commissione.* Vorrei cercare di chiarire perchè chi ha proposto questo disegno di legge ha indicato la cifra di 50.000 lire. La cifra è stata questa e non altra, perchè si è rifatti alle cifre che sono state stabilite per le analisi effettuate dall'Istituto superiore di sanità nei confronti dei casi riguardanti la disciplina igienica per le bevande. Si è cercato di fare un riferimento a un parametro già stabilito.

Per quanto riguarda gli altri argomenti, approfittando dell'occasione, e senza scendere nel merito, dico che se dovessimo discutere tutto il problema delle sofisticazioni e delle frodi che esistono nel nostro Paese, tutti siamo interessati, anche sul piano politico generale. Penso che il Governo potrà anche stabilire un incontro, una proposta che coordini questa materia.

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Vorrei rifarmi a quello che ha detto il relatore all'inizio della sua relazione. Questi provvedimenti spesso sono come « atti dovuti » da parte della pubblica amministrazione, per adeguare le norme in essere. Nessuna presunzione da parte dei presentatori, cioè dei firmatari o del Governo, di volere con questo testo nè risolvere la questione importante delle sofisticazioni, nè intaccare il grosso problema delle sofisticazioni. Ho avuto modo di esporre, già in al-

tra occasione, qual è l'intendimento del Governo al riguardo. L'ordine del giorno approvato tempo fa da questa Commissione è una delle tante proposte, cioè l'adeguamento della nostra legislazione alle norme comunitarie. Un altro provvedimento, il disegno di legge n. 1581, che prevedeva alcune modificazioni, di comune accordo decidemmo di lasciarlo da parte per una maggiore uniformità nella trattazione della materia.

Anche presso la Commissione agricoltura della Camera dei deputati vi sono alcune proposte di legge di diversa natura, alcune attinenti al tema specifico delle sofisticazioni, altre più generali, che toccano anche il tema delle sofisticazioni. Come Governo non possiamo che riconoscere valide le preoccupazioni rappresentate questa mattina dal senatore Del Pace, dal senatore Artioli e dal senatore Mazzoli sulla materia, e ribadire l'intendimento del Governo, e per esso del Ministero dell'agricoltura, di esaminare organicamente, nel più breve tempo possibile, tutta la materia, che è abbastanza complessa, e richiede anche un coordinamento con altri Ministeri.

Per quello che mi riguarda, posso dire che personalmente sto procedendo, con un gruppo di collaboratori, a mettere assieme tutte le proposte di legge presentate sia al Senato che alla Camera per tentare i primi approcci nella materia. Il ministro Marcora ha anche disposto, in questi giorni, che si riuniscano, al Ministero, determinati uffici e servizi, per portare avanti questo problema. Non so se posso anticiparlo, ma io chiederò al Ministro che, per avere un quadro completo della materia, e quindi prima di predisporre strumenti in proposito, si possano sentire, anche in maniera informale, alcuni senatori e alcuni colleghi della Camera, e portare qui anche un comitato ristretto per trattare la complessa materia.

Dico questo come espressione di volontà del Governo, che sente la necessità di porre mano a questa materia, anche perchè si ponga termine allo scandalismo di certa stampa che danneggia l'agricoltura.

Il disegno di legge oggi in discussione non vuole risolvere, naturalmente, tutta la materia. Il deposito è stato portato a 50.000

lire perchè c'è un problema di adeguamento, di uniformità di indirizzo. Non è che con questo si scoraggi molto chi fa il mestiere della sofisticazione; è soltanto un adeguamento ad altre norme già in vigore.

Detto questo, invito ad approvare questo disegno di legge, fermo restando che ciò non intacca la volontà del Governo di approfondire la materia, nè indica che il Governo vuole sottrarsi ai propri compiti di colpire a fondo i sofisticatori.

PRESIDENTE Prima di passare all'articolo unico, ricordo che l'argomento delle sofisticazioni è stato ampiamente trattato, sollecitato da questa Commissione. Non occorre spendere molte parole per dire che è un problema che non può non essere richiamato alla attenzione del Governo. Tenuto conto della situazione in atto, mi pare che il provvedimento abbia i suoi limiti, trattandosi di un puro e semplice aumento, da 10.000 a 50.000 lire, della cifra del deposito per ogni campione da analizzare. I proponenti, il Ministro dell'agricoltura e il Ministro di grazia e giustizia, hanno inteso fissare questa cifra di 50.000 lire. Che poi tale limite sia efficace o no, è un altro discorso: un certo ragionamento è stato però sicuramente fatto.

Credo che la Commissione voglia accogliere quanto detto dall'onorevole Sottosegretario. Resta ribadito, comunque, che è nelle intenzioni del Governo prendere provvedimenti incisivi sulla materia delle sofisticazioni.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e modificato dalla legge 27 febbraio 1958, numero 190, è sostituito dal seguente:

« Alla richiesta di revisione deve essere unita la lettera di comunicazione nonchè la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa

erariale, della somma di lire 50 mila per ogni campione ».

ARTIOLI. Propongo di sostituire alle parole: « della somma di lire 50.000 », le altre: « della somma pari al 10 per cento del minimo previsto per l'ammenda ».

PISTOLESE. A parte il fatto che, in genere, si parla di un sesto del massimo e non di un decimo del minimo, il deposito cauzionale non può essere collegato all'ammenda, perchè non è un fatto a sè stante, ma è in relazione agli oneri da sopportare per la effettuazione delle analisi.

TIRIOLO, *relatore alla Commissione.* L'assicurazione che la intera materia sarà rivista sul piano generale è stata ora data dal rappresentante del Governo. Ritengo pertanto che anche il problema posto dall'emendamento presentato dal senatore Artioli possa essere meglio considerato in quella sede.

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo, per le considerazioni ora svolte dall'onorevole relatore, si dichiara contrario all'emendamento proposto dal senatore Artioli.

ARTIOLI. Ritiro l'emendamento.

Ripeto altresì che il Gruppo del PCI si asterrà nella votazione dell'articolo unico del disegno di legge.

PISTOLESE. Preannuncio che mi asterrò nella votazione dell'articolo unico.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.